




*Ministero  
dello Sviluppo Economico*



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM  
Via Molise, 19 - 00187 Roma  
Call center: +39 06 47055800  
e-mail: [callcenter@uibm.eu](mailto:callcenter@uibm.eu)  
web: [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)



**TUTELA DELLA  
PROPRIETÀ  
INDUSTRIALE**

---

## \* Introduzione

---

Il presente opuscolo intende fornire alcune nozioni di base in materia di Proprietà Industriale e dare una prima informazione sull'utilizzo del sistema e sulla gestione dei servizi connessi offerti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La materia è regolata in Italia dalle norme del Codice della Proprietà Industriale, adottato col decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005. Il Codice della Proprietà Industriale, ripartito in otto capi, unifica dal punto di vista redazionale le leggi, per lo più risalenti al periodo dal 1936 al 1942, e gli innumerevoli provvedimenti di altro tipo che, nel loro insieme, costituivano la disciplina della Proprietà Industriale e, soprattutto, riscrive le norme con un linguaggio più aderente alle attuali esigenze del mercato. Il Codice contiene, inoltre, nuove disposizioni rese necessarie per dare attuazione a direttive comunitarie o per rendere operative convenzioni internazionali.

Questo opuscolo informa sulle tasse vigenti introdotte con D.M. 2 aprile 2007. Per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, che qui non è trattata, il Codice recepisce la riforma dell'ordinamento processuale del luglio 2003, grazie alla quale in materia di Proprietà Industriale sono competenti solo 12 corti in tutta Italia, specializzate nella materia (Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Genova, Trieste, Venezia, Bari, Palermo e Catania). Anche riguardo all'Ordinamento Professionale sono state recepite le direttive comunitarie concernenti la libera prestazione della professione di mandatario nei Paesi UE.

## Sommario

---

### I titoli di proprietà industriale

#### Brevetti nazionali 4

---

Che cosa è un brevetto .....	6
Che cosa è una invenzione .....	6
Che cosa è un modello di utilità .....	6
Requisiti per la brevettabilità .....	7
Titolarità del brevetto .....	8
Come si ottiene un brevetto .....	8
Nullità e decadenza del brevetto .....	11
Che cosa è una nuova varietà vegetale .....	11
Convenzione UPOV .....	12
Titolarità della privativa .....	13
Come si ottiene una privativa per varietà vegetale .....	13
Che cosa è un certificato di protezione complementare .....	14
Come si ottiene un certificato di protezione complementare .....	14

#### Registrazioni 16

---

Che cosa è una registrazione .....	18
Che cosa è un disegno o modello .....	18
Che cosa è una topografia di prodotto a semiconduttori .....	19
Come si ottiene una registrazione per disegno o modello .....	20
Requisiti di registrabilità .....	20
Esclusioni dalla registrabilità .....	21
Pluralità di protezioni .....	21
Nullità della registrazione .....	22
Cumulabilità della protezione .....	22
Registrabilità dei componenti di un prodotto complesso .....	22
Come si registra una topografia di prodotto a semiconduttori .....	23
Che cosa è un marchio d'impresa .....	23
Requisiti per la registrazione .....	24
Titolarità del marchio .....	25
Diritti derivanti dalla registrazione .....	26
Come si ottiene la registrazione di un marchio .....	26

#### Disposizioni comuni 28

---


Trascrizioni dei diversi titoli di proprietà industriale .....	30
Annotazione dei diversi titoli di proprietà industriale .....	30
Ricevibilità ed integrazione delle domande .....	31
Possibilità di rivendicare una priorità .....	32
Rappresentanza .....	33

#### Tasse di concessione governativa e diritti di deposito 34

---

Disposizioni generali .....	36
Brevetto per invenzioni industriali .....	37
Brevetto per modelli di utilità .....	38
Privativa per nuove varietà vegetali .....	38
Certificati di protezione complementare .....	39
Registrazione di disegni o modelli (inclusi i disegni tessili) .....	40

Topografie di prodotti a semiconduttori .....	40
Marchio .....	41
Marchio collettivo .....	41
<b>Sistema internazionale di protezione</b>	
<b>Brevetti europei - Domanda Internazionale di Brevetto (PCT)</b>	<b>42</b>
Che cosa è un brevetto europeo .....	44
Come si ottiene un brevetto europeo.....	44
Che cosa è una domanda internazionale di brevetto (PCT).....	46
Come si presenta una domanda internazionale di brevetto .....	47
Tasse per il brevetto europeo .....	48
Tasse per la domanda internazionale di brevetto .....	49
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali .....	49
Registrazione comunitaria dei disegni e modelli industriali.....	50
Privativa comunitaria per nuova varietà vegetale .....	52
<b>Marchi comunitari e internazionali</b>	<b>54</b>
Che cosa è un marchio comunitario.....	56
Che cosa è un marchio internazionale .....	56
Tasse per i marchi comunitari .....	57
Tasse per i marchi internazionali .....	57
<b>La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa</b>	<b>60</b>
<b>La commissione dei ricorsi</b>	<b>64</b>
<b>Lotta alla contraffazione</b>	<b>66</b>



# 1. I TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE BREVETTI NAZIONALI

## I CONTENUTI

---

- \* CHE COSA È UN BREVETTO
- \* CHE COSA È UNA INVENZIONE
- \* CHE COSA È UN MODELLO DI UTILITÀ
- \* REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ
- \* TITOLARITÀ DEL BREVETTO
- \* COME SI OTTIENE UN BREVETTO
- \* NULLITÀ E DECADENZA DEL BREVETTO
- \* CONVENZIONE UPOV
- \* TITOLARITÀ DELLA PRIVATIVA
- \* COME SI OTTIENE UNA PRIVATIVA PER VARIETÀ VEGETALE
- \* CHE COSA È UN CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE
- \* COME SI OTTIENE UN CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE

## Sezione I

---

### \* Che cosa è un brevetto

---

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto<sup>○</sup>:

- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- le nuove varietà vegetali.

### \* Che cosa è una invenzione

---

L'invenzione è la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

### \* Che cosa è un modello di utilità

---

Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

Gli effetti della tutela derivante dalla concessione del brevetto per invenzione o per modello di utilità decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico.

La durata del brevetto è di 20 anni per l'invenzione e 10 anni per il modello di utilità.

---

<sup>○</sup> Più propriamente si definisce:

- brevetto, il titolo per le invenzioni industriali e i modelli di utilità;
- privativa, il titolo per le nuove varietà vegetali.

## \* Requisiti per la brevettabilità

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione o di modello di utilità sono:

- **novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- **attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Nel caso del modello di utilità tale requisito riguarda la "particolare efficacia o comodità di applicazione".
- **applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- **liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono, peraltro, considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici né i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Il software pur non essendo brevettabile è tutelato dalle norme sul diritto d'autore. La dottrina e la giurisprudenza dominanti sono concordi nell'escludere la brevettabilità dei programmi in sé ma non dei risultati pratici che derivano dall'impiego dei programmi stessi.



## Sezione I

---

# \* Titolarità del brevetto

---

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi causa.

Quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se, peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto (qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto) anche ad un equo premio.

Al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione se il trovato ottenuto è ricompreso nel settore di attività dell'azienda.

# \* Come si ottiene un brevetto

---

Le domande di brevetto per invenzione e modello di utilità devono essere redatte in lingua italiana su apposito modulo, reperibile presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o sul sito [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it) e depositate, anche per via telematica, presso le CCIAA, oppure inviate mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Alla domanda devono essere allegati:

- la descrizione dell'invenzione o del modello. La descrizione deve iniziare con un riassunto, avente solo fini di informazione tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. La descrizione deve essere sufficientemente chiara e completa e deve contenere lo stato anteriore della tecnica di cui vanno indicati i limiti che dovrebbero essere superati dal trovato; essa, infatti, deve consentire alla persona esperta del settore di attuare agevolmente l'invenzione;
- i disegni dell'invenzione, ove sia possibile. I disegni hanno una funzione sussidiaria ed interpretativa della descrizione;
- la designazione dell'inventore;
- l'attestazione di pagamento dei diritti previsti.

La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale

## I Titoli di Proprietà Industriale - Brevetti nazionali

---

biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

La descrizione deve, per quanto possibile anche in relazione alla natura dell'invenzione:

- a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove presenti;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

Le rivendicazioni devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti modalità:

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Ogni domanda per *invenzione* o *modello* di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente presso uffici di Stati esteri o presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti o presso l'Ufficio dell'OMPI le domande di brevetto per invenzione, per modello di utilità e le domande di topografie a semiconduttore (v. in seguito) senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell'autorità militare.

## Sezione I

---

Le stesse domande non possono essere presentate presso i suddetti uffici prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di deposito in Italia o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Trascorso il termine di 90 giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

I richiedenti residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della corrispondenza.

Le domande vengono esaminate dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico al quale si può derogare solo in caso di controversia giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.

L'Ufficio, dopo che la domanda è stata resa accessibile al pubblico, esaminata la ricevibilità della domanda stessa ai sensi dell'art. 148 del Codice della Proprietà Industriale (v. in seguito), effettua l'esame amministrativo e l'esame tecnico.

Solo alle domande di brevetto per invenzione industriale che non rivendicano la priorità si applica la ricerca di anteriorità che viene effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, infatti, invia all'Ufficio Europeo dei Brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data di deposito della domanda medesima, della quale è stata riconosciuta la ricevibilità e la regolarità formale derivante dall'esame amministrativo; l'Ufficio Europeo dei Brevetti redige il rapporto di ricerca con la relativa opinione scritta entro nove mesi dalla data della suddetta domanda.

La ricerca di anteriorità non riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali l'assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procede a trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca e l'opinione scritta (che ha valore puramente informativo) ricevuti dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di 18 mesi dalla data della domanda il richiedente, ferme restando le facoltà di cui all'art.172, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, può inviare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della Proprietà

## I Titoli di Proprietà Industriale - Brevetti nazionali

---

Industriale o una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali. La domanda, se non ritirata, sarà esaminata secondo l'ordine cronologico di deposito.

L'esame tecnico, che per le domande di brevetto per invenzione è svolto anche sulla base del rapporto di ricerca, si conclude con la concessione del brevetto o con una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro il termine assegnato dall'Ufficio. Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto. Contro il provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento (vedi La Commissione dei Ricorsi, pag. 48).

## \* Nullità e decadenza del brevetto

---

Il brevetto è nullo se:

- è privo dei requisiti richiesti;
- rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
- la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Il brevetto decade se:

- non vengono corrisposte le tasse previste entro i termini;
- il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

## \* CHE COSA È UNA NUOVA VARIETÀ VEGETALE

---

Per *varietà vegetale* si intende un insieme vegetale nell'ambito di un unico *taxon* botanico del più basso grado conosciuto a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.

## Sezione I

---

Affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva (privativa) è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:

- **novità:** la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato;
- **omogeneità:** la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti;
- **distinzione:** la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta;
- **stabilità:** la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Il diritto di esclusiva per le nuove varietà vegetali dura 20 anni dalla concessione della privativa (0 anni nel caso di alberi e viti).

# \*CONVENZIONE UPOV

---

L'UPOV è l'Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali che ha stipulato una Convenzione sottoscritta a Parigi nel 1961, aggiornata a Ginevra nel 1991.

Attualmente fanno parte dell'UPOV circa 60 Paesi, compresa l'Italia.

Nel settore della protezione giuridica delle varietà vegetali detta Convenzione prevede per le parti contraenti (un Paese od un'organizzazione intergovernativa) degli obblighi generali tra cui il **principio del trattamento nazionale:** un cittadino di una parte contraente gode, sul territorio di ognuna delle parti contraenti, del trattamento che le leggi di tale altra parte contraente accordano o accorderanno ai propri cittadini.

Inoltre, detta convenzione prevede che il costitutore che ha regolarmente depositato una domanda di privativa per una varietà presso una delle parti contraente ("prima domanda") gode, per effettuare il deposito di analoga domanda per la stessa varietà presso altra parte contraente ("domanda seguente") di un diritto di priorità per un periodo di 12 mesi dalla data del deposito della prima domanda. La convenzione UPOV prevede le condizioni per il conferimento del diritto del costitutore, cioè i requisiti di proteggibilità di una varietà vegetale, che, ovviamente sono gli stessi di quelli previsti dalla legislazione italiana e da quella dell'UE.

L'UPOV ha l'importante funzione di promuovere, a livello mondiale, la protezione giuridica delle varietà vegetali ed ha sede presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) in Ginevra.

## \* TITOLARITÀ DELLA PRIVATIVA

Il diritto alla privativa appartiene alla persona che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà; nel caso in cui questa sia stata realizzata nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo il diritto spetta al datore di lavoro o al committente.

## \* COME SI OTTIENE UNA PRIVATIVA PER VARIETÀ VEGETALE

La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, deve essere depositata presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o inviata mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'identificazione del richiedente (costitutore) ed anche dell'eventuale mandatario;
- la denominazione proposta e l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
- l'eventuale rivendicazione della priorità.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

- la descrizione della varietà;
- la riproduzione fotografica della varietà;
- ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;
- la dichiarazione del costitutore (di cui all'art. 165 del Codice di Proprietà Industriale) in merito alla novità della varietà e all'esistenza di eventuali diritti da parte di terzi;

## Sezione I

---

- i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
- l'attestazione di pagamento della tassa prevista.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accerta la ricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 del Codice della Proprietà Industriale (v. in seguito) e la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali verifica i requisiti di validità e formula un parere vincolante avvalendosi della Commissione consultiva. Se il parere è positivo, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non potrà rifiutare la privativa.

## \* CHE COSA È UN CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE

---

Il *certificato di protezione complementare* è il titolo in forza del quale si prolunga, limitatamente al prodotto medicinale o al fitosanitario, la durata dell'esclusiva brevettuale ottenuta dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

Esso ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni.

Comunque il periodo di validità non può superare 5 anni.

## \* COME SI OTTIENE UN CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE

---

La domanda, redatta in lingua italiana, deve essere inviata esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una data antecedente la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi da detta concessione.

## I Titoli di Proprietà Industriale - Brevetti nazionali


---

All'istanza devono essere allegate:

- dichiarazione del richiedente sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. del Regolamento n. 1768/92/CEE;
- copia del decreto del Ministero della Salute di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco o del fitosanitario;
- ricevuta del versamento della tassa prescritta.

Qualora la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato dell'Unione Europea, oltre alla copia del decreto italiano occorre consegnare anche la copia della Gazzetta Ufficiale di tale Stato in cui è stata pubblicata l'autorizzazione.





## 2. REGISTRAZIONI

## I CONTENUTI

---

- \* CHE COSA È UNA REGISTRAZIONE
- \* CHE COSA È UN DISEGNO O MODELLO
- \* CHE COSA È UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUCTORI
- \* COME SI OTTIENE UNA REGISTRAZIONE PER DISEGNO O MODELLO
- \* REQUISITI DI REGISTRABILITÀ
- \* ESCLUSIONI DALLA REGISTRABILITÀ
- \* PLURALITÀ DI PROTEZIONI
- \* NULLITÀ DELLA REGISTRAZIONE
- \* CUMULABILITÀ DELLA PROTEZIONE
- \* REGISTRABILITÀ DEI COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO
- \* COME SI REGISTRA UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUCTORI
- \* CHE COSA È UN MARCHIO D'IMPRESA
- \* REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
- \* TITOLARITÀ DEL MARCHIO
- \* DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE
- \* COME SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

## Sezione II

---

# \* REGISTRAZIONI CHE COSA È UNA REGISTRAZIONE

---

La **registrazione** è il titolo di privativa per i disegni e modelli, per le topografie di prodotti a semiconduttori e per i marchi d'impresa.

Essa conferisce al titolare il diritto esclusivo di usare il marchio, di utilizzare il disegno o modello, di riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia nonché il diritto di sfruttamento commerciale ovvero di vietare ai terzi l'utilizzo senza il proprio consenso.

# \* CHE COSA È UN DISEGNO O MODELLO

---

Per **disegno o modello** s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Per **prodotto** s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Per **prodotto complesso** s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. Il diritto di esclusiva per i disegni e modelli dura 5 anni ed è prorogabile fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

## \* CHE COSA È UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI

Per *prodotto a semiconduttori* si intende un prodotto finito o intermedio:

- consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
- che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semi conduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
- destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

Per *topografia di un prodotto a semiconduttori* si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui sopra.

La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

Il diritto di esclusiva per le topografie a semiconduttori dura dieci anni dalla prima fra le seguenti date:

- la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento;
- la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.

## Sezione II

---

# \* COME SI OTTIENE UNA REGISTRAZIONE PER DISEGNO O MODELLO

---

Le domande di registrazione per disegno o modello devono essere redatte in lingua italiana su apposito modulo, reperibile presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o sul sito [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it) e depositate, anche per via telematica, presso le CCIAA, oppure inviate mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Alla domanda devono essere allegati:

- la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
- la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
- l'attestazione di pagamento dei diritti previsti;
- quando vi sia mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'art. 201;
- in caso di priorità, i documenti relativi.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale.

La domanda, con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, viene posta immediatamente a disposizione del pubblico a meno che il richiedente non ne abbia escluso l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o dalla data della priorità.

## \* REQUISITI DI REGISTRABILITÀ

---

Possono essere protetti con la registrazione i disegni e modelli che siano nuovi, abbiano carattere individuale, non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume e non contengano segni indicati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, ovvero altri segni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato.

---

## \* ESCLUSIONI DALLA REGISTRABILITÀ

---

Non sono registrabili come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto:

- che siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso (ad.es. la ruota di per sé non può costituire singolo elemento caratterizzante di un modello in quanto la geometria circolare assolve completamente la funzione tecnica);
- che devono necessariamente essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto nel quale sono incorporate di poter essere unito o connesso con altro prodotto, o incorporato in esso, o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

Sono però registrabili i disegni o modelli che hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

---

## \* PLURALITÀ DI PROTEZIONI

---

Se un disegno o modello è registrabile come tale e nello stesso tempo accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere richiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione come disegno o modello. In tal caso però dovranno essere presentate due distinte domande e saranno concessi due titoli di protezione.

Se la domanda di registrazione comprende anche la richiesta di brevetto per modello di utilità, l'Ufficio invita l'interessato, assegnandogli un termine, a proporre istanza di limitazione, con facoltà di presentare una ulteriore domanda per modello di utilità (divisionale), che avrà effetto dalla data della prima domanda.

## Sezione II

---

# \* NULLITÀ DELLA REGISTRAZIONE

---

La registrazione è nulla:

1. se il disegno o modello non possiede i requisiti della novità e della individualità;
2. se è contrario all'ordine pubblico ed al buon costume;
3. se il titolare non aveva diritto ad ottenerla;
4. se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo o di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
5. se costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ovvero di altri segni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato;
6. se è in conflitto con un disegno o modello il cui diritto esclusivo decorra dalla data precedente.

# \* CUMULABILITÀ DELLA PROTEZIONE

---

Il disegno o modello può essere protetto anche con il diritto d'autore, a condizione che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.

# \* REGISTRABILITÀ DEI COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO

---

I componenti dei prodotti complessi sono validamente registrabili come disegni e modelli fermo restando che in Italia i diritti esclusivi da essi derivanti non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita da parte di imprese diverse da quelle titolari dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

---

## \* COME SI REGISTRA UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI

---

Per ottenere la registrazione di una topografia di prodotto a semiconduttori è necessario presentare la domanda, redatta in lingua italiana, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso le Camere di Commercio di Bologna, di Firenze, di Milano, di Roma e di Torino e correderla con:

- i disegni e una documentazione che consenta l'identificazione della topografia;
- una dichiarazione attestante la data eventuale del primo atto di sfruttamento commerciale;
- la ricevuta di versamento delle tasse d'esame.

La documentazione relativa all'istanza diventa pubblica dal giorno della registrazione a meno che il titolare non ne chieda il differimento fino al primo sfruttamento commerciale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla registrazione.

## \* CHE COSA È UN MARCHIO D'IMPRESA

---

Il *marchio d'impresa* è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi di un'impresa dai prodotti e servizi delle altre imprese.

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.



## Sezione II

---

# \* REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

---

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

- **novità:** è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultra quinquennale;
- **capacità distintiva:** è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;
- **liceità:** è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se notori, possono essere registrati come marchio dall'avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;

- i segni identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;
- i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione;
- i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o se comunitario nella Comunità) e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

## \* TITOLARITÀ DEL MARCHIO

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli stabiliti nel regolamento d'uso.

## Sezione II

---

# \* DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

---

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o servizi ovvero per una parte dei prodotti o dei servizi coperti dalla precedente registrazione, purché la domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, venga presentata entro i dodici mesi precedenti alla scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.




# \* COME SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO


---

Le domande di di registrazione per marchio d'impresa devono essere redatte in lingua italiana su apposito modulo, reperibile presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o sul sito [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it) e depositate, anche per via telematica, presso le CCIAA, oppure inviate mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento delle tasse di concessione governativa.

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento concernente l'uso di tale marchio, i relativi controlli e le relative sanzioni.





### 3. DISPOSIZIONI COMUNI

## I CONTENUTI

---

- \* TRASCRIZIONI DEI DIVERSI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
- \* ANNOTAZIONI DEI DIVERSI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
- \* RICEVIBILITÀ ED INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE
- \* POSSIBILITÀ DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ
- \* RAPPRESENTANZA

### Sezione III

---

## \* TRASCRIZIONI DEI DIVERSI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

---

Le procedure per le variazioni di titolarità, la costituzione di diritti di garanzia, i pignoramenti ed i sequestri relativi a tutti i diritti di proprietà industriale allo stato di domanda o già concessi o registrati sono disciplinati dagli artt. 138,195 e 196 del decreto legislativo n. 30/2005. La documentazione necessaria deve essere depositata presso la locale Camera di Commercio e deve consistere in una duplice istanza di trascrizione in bollo, nell'originale o copia autentica dell'atto in base al quale il diritto viene trasferito o gravato da un diritto di garanzia (bollato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove previsto) e nell'attestazione di versamento della prescritta tassa di concessione governativa (comprensiva di quanto dovuto per la lettera di incarico ad un avvocato o ad un consulente in proprietà industriale, laddove incaricati della procedura di trascrizione). Qualora si tratti di ISCRIZIONI relative a marchi internazionali alla suddetta documentazione dovrà essere unito, in duplice copia, il prescritto modulo MM reperibile sul sito internet dell'UIBM.

## \* ANNOTAZIONI DEI DIVERSI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

---

Le variazioni della denominazione, sede, forma giuridica del titolare, le variazioni concernenti il mandatario relativamente ai diritti di proprietà industriale concessi/ registrati, le sentenze che ne dichiarano la nullità o la decadenza, la decadenza per mancato versamento dei diritti dovuti per il mantenimento in vita nonché l'offerta al pubblico di licenza non esclusiva costituiscono oggetto di annotazione da depositarsi presso la locale Camera di Commercio o presso l'UIBM unitamente ad una istanza di annotazione in bollo ed al pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per la lettera di incarico, ove esistente. Costituiscono oggetto di annotazione anche le rinunce totali o parziali (per classi e/o prodotti) ai diritti derivanti dalla registrazione di marchio nonché le limitazioni da apportare alle rivendicazioni di brevetti; in tale caso occorre

produrre una dichiarazione in bollo, sottoscritta dal titolare del diritto e registrata presso l'Agenzia delle Entrate; qualora si tratti di brevetti a tale dichiarazione deve aggiungersene un'altra da cui risulti l'inesistenza degli impedimenti alla limitazione delle rivendicazioni previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 30/2005.

## \* RICEVIBILITÀ ED INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE

I casi di irricevibilità delle domande di brevettazione e di registrazione sono stati ridotti al minimo in quanto sono stati previsti gli elementi essenziali (ossia il contenuto minimo) che devono essere presenti nelle domande per poter beneficiare della data di deposito. Pertanto gli elementi essenziali, la cui mancanza determina la dichiarazione di irricevibilità da parte dell'Ufficio, sono:

- la non identificabilità o non raggiungibilità del richiedente;
- per i marchi anche l'assenza della riproduzione del marchio o dell'elenco dei servizi o dei prodotti nella domanda.

In proposito si fa presente che se il richiedente risiede all'estero deve eleggere il domicilio in Italia.

Affinché ad una domanda di brevettazione o di registrazione possa essere attribuita la data di deposito, i documenti minimi necessari richiesti, come allegati alla domanda, sono:

- per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità: un documento che possa essere assimilato ad una descrizione, che può essere anche in lingua straniera; in mancanza della descrizione può esserci il riferimento ad una anteriore domanda di brevetto di cui devono essere forniti i dati essenziali per la relativa individuazione;
- per la domanda di varietà vegetale: almeno un esemplare della descrizione accompagnato da almeno un esemplare delle fotografie della nuova varietà che si intende proteggere;
- per la domanda di disegno o modello: la riproduzione grafica o fotografica;
- per la domanda di topografia: un documento che ne consenta l'identificazione. Comune a tutte le domande è la necessità del pagamento delle tasse o dei diritti previsti, ma la mancata consegna, al momento del deposito della domanda, del documento comprovante il pagamento delle tasse o dei diritti non determina la irricevibilità. L'integrazione dei documenti mancanti può avvenire:



### Sezione III

---

- su richiesta dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione della necessità di provvedere all'integrazione;
  - spontaneamente dal richiedente prima di ricevere la comunicazione dell'Ufficio.
- In entrambi i casi l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella in cui i documenti integrativi sono stati depositati.

La mancata integrazione della documentazione entro il termine, determina la dichiarazione di irricevibilità della domanda.

## \* POSSIBILITÀ DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ

---

Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio.

Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

In questo modo il deposito eseguito successivamente non può essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo tra il primo e il successivo deposito. In particolare il requisito di novità del successivo deposito non viene invalidato da un altro deposito o da una pubblicazione intervenuti nell'intervallo.

La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di deposito.

Essa deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e la relativa documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana; tale documentazione, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione della priorità, deve essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda.

Se il richiedente il brevetto o la registrazione, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine per la rivendicazione del diritto di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.

---

## \* RAPPRESENTANZA


---

Il richiedente può presentare domanda di deposito personalmente ovvero eleggere un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

La nomina del mandatario può essere fatta nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d'incarico.

La lettera d'incarico può essere generale o specifica e quest'ultima può essere singola o multipla; la lettera d'incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d'incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d'incarico.

Per il deposito della lettera d'incarico non è richiesto alcun pagamento con riferimento ai brevetti di invenzione, modelli di utilità e disegni e modelli, invece continuano ad essere richieste le tasse di concessione governativa per le restanti privative.



#### 4. TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DIRITTI DI DEPOSITO

## I CONTENUTI

---

- \* DISPOSIZIONI GENERALI
- \* BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI
- \* BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ
- \* PRIVATIVA PER NUOVE VARIETÀ VEGETALI
- \* CERTIFICATI DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE
- \* REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI (INCLUSI I DISEGNI TESSILI)
- \* TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
- \* MARCHIO
- \* MARCHIO COLLETTIVO

## Sezione IV

---

# \* DISPOSIZIONI GENERALI

---

- Le tasse o i diritti di deposito devono essere pagati all'atto del deposito della domanda;
- i diritti per la ricerca e le rivendicazioni, entrati in vigore dal 1° luglio 2008, devono essere pagati solo per le domande di brevetto per invenzione per le quali non è rivendicata la priorità.

In particolare la prova del pagamento dei diritti di deposito deve attestare il pagamento dei diritti per le rivendicazioni e, se la traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese non sia stata unita alla domanda di brevetto per invenzione, dei diritti per la ricerca. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto.

- Il pagamento del primo diritto di mantenimento in vita è dovuto a decorrere dalla quinta annualità per le invenzioni, dal secondo quinquennio per i modelli di utilità e i disegni e modelli, inclusi i disegni tessili.

Per il calcolo delle annualità e dei quinquenni bisogna far riferimento alla data dell'originario deposito, conteggiando anche l'anno 2006 nonostante per detto anno non sia dovuto alcun pagamento per effetto della legge finanziaria per il 2006.

Il pagamento dei diritti di mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda; trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora; per i diritti eventualmente maturati fino alla data di concessione del brevetto o del modello di utilità o di registrazione del disegno e modello, il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi da detta data ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione del diritto di mora.

- Il pagamento delle tasse di concessione governativa per la registrazione di un marchio sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero decennio di validità.

Ai fini del rinnovo per successivi periodi decennali le relative tasse devono invece essere corrisposte entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o entro i sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa. Il pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti, secondo gli importi di seguito indicati, va effettuato:

- per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, per le istanze di trascrizione, nonché per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi: c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara;

## Tasse di Concessione Governativa e Diritti di Deposito

- per il mantenimento in vita dei brevetti europei: c/c postale n. 81016008 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara;
- per la registrazione del marchio: c/c postale n. 82618000 intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Roma 2.

Detta modalità deve essere eseguita sia dai residenti in Italia che dai residenti all'estero. La modalità di pagamento della tassa o dei diritti deve essere unicamente quella del bollettino di conto corrente postale su cui va indicata obbligatoriamente la causale (deposito, annualità, brevetto, ecc.) e può avvenire anche con il sistema telematico di Poste Italiane SpA.

La copia del bollettino, attestante il pagamento per il deposito della domanda, deve essere allegata alla domanda stessa; invece, per il mantenimento in vita, la copia del bollettino deve essere consegnata obbligatoriamente alla Camera di Commercio, che la trasmette all'UIBM.

## \* BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI

*(Euro)*

Diritti di deposito:

1) se in formato elettronico .....	50,00
2) se in formato cartaceo:	
a) se non superano complessivamente 10 pagg. ....	120,00
b) se superano complessivamente 10 pagg. ma non 20 pagg. ....	160,00
c) se superano complessivamente 20 pagg. ma non 50 pagg. ....	400,00
d) se superano complessivamente 50 pagg. ....	600,00
e) per ogni rivendicazione oltre la 10 <sup>a</sup> .....	45,00
f) per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) .....	200,00

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno:

• quinto anno .....	60,00
• sesto anno .....	90,00
• settimo anno .....	120,00
• ottavo anno .....	170,00
• nono anno .....	200,00
• decimo anno .....	230,00
• undicesimo anno .....	310,00

## Sezione IV

---

• dodicesimo anno .....	410,00
• tredicesimo anno .....	530,00
• quattordicesimo anno .....	600,00
• quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°) .....	650,00
Diritti per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia, per ogni brevetto .....	50,00
Diritti per la domanda di licenza obbligatoria .....	500,00
Diritti per la concessione della licenza obbligatoria .....	1.400,00

## \* BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ

---

	<i>(Euro)</i>
Diritti di deposito:	
1) se in formato elettronico .....	50,00
2) se in formato cartaceo .....	120,00
Secondo quinquennio .....	500,00
Per la domanda di licenza obbligatoria .....	250,00
Per la concessione di licenza obbligatoria .....	1.000,00
Diritti per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia, per ogni brevetto .....	50,00

## \* PRIVATIVA PER NUOVE VARIETÀ VEGETALI

---

	<i>(Euro)</i>
Tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) .....	236,00
Tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
1 <sup>a</sup> .....	101,00
2 <sup>a</sup> .....	135,00

### Tasse di Concessione Governativa e Diritti di Deposito

3 <sup>a</sup> .....	168,00
4 <sup>a</sup> .....	202,00
5 <sup>a</sup> .....	236,00
6 <sup>a</sup> .....	270,00
7 <sup>a</sup> .....	303,00
8 <sup>a</sup> .....	337,00
9 <sup>a</sup> .....	371,00
10 <sup>a</sup> .....	404,00
11 <sup>a</sup> .....	438,00
12 <sup>a</sup> .....	472,00
13 <sup>a</sup> .....	505,00
14 <sup>a</sup> .....	539,00
15 <sup>a</sup> .....	573,00
16 <sup>a</sup> .....	607,00
17 <sup>a</sup> .....	640,00
18 <sup>a</sup> .....	674,00
19 <sup>a</sup> .....	708,00
20 <sup>a</sup> e successive.....	741,00
Tasse per le licenze obbligatorie su private per nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda .....	539,00
b) per la concessione.....	1.820,00
Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle private per nuove varietà vegetali:	
a) per ogni privata.....	81,00
b) per la lettera di incarico .....	34,00

## \* CERTIFICATI DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE

	<b>(Euro)</b>
Tassa di domanda .....	404,00
Tassa per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato.....	1.011,00
Tassa per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia .....	67,00



Sezione IV

## \* REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI (inclusi i disegni tessili)

	<i>(Euro)</i>
Diritti di deposito in formato cartaceo .....	100,00
Diritti di deposito in formato elettronico .....	50,00
a) secondo quinquennio.....	30,00
b) terzo quinquennio.....	50,00
c) quarto quinquennio .....	70,00
d) quinto quinquennio .....	80,00
Diritti di deposito per disegni o modelli multipli in formato cartaceo.....	200,00
Diritti di deposito in formato elettronico .....	100,00
Gli importi dei diritti di proroga quinquennale sono gli stessi del disegno o modello. Gli stessi importi per disegni e modelli si applicano ai disegni tessili (diritti di deposito e proroghe quinquennali).	
Diritti per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia per ogni brevetto .....	50,00
Diritti di mora relativi ai brevetti di invenzione, modelli di utilità e disegni e modelli, per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza) .....	100,00

## \* TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

	<i>(Euro)</i>
Tassa di domanda .....	1.011,00
Tassa per la registrazione .....	809,00
Tassa per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia .....	81,00

## Tasse di Concessione Governativa e Diritti di Deposito

## \* MARCHIO

*(Euro)*

Primo deposito (10 anni)

- Tassa di registrazione comprensiva di una classe .....101,00
- Per ogni classe aggiunta .....34,00

Rinnovo (10 anni)

- Tassa di rinnovazione comprensiva di una classe.....67,00
- Per ogni classe aggiunta .....34,00
- Tassa per trascrizioni .....81,00
- Tassa per lettera d'incarico.....34,00

## \* MARCHIO COLLETTIVO


*(Euro)*

Primo deposito (10 anni)

- Per la domanda di primo deposito.....135,00

Rinnovo (10 anni)

- Tassa per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di rinnovazione .....202,00



## 5. SISTEMA INTERNAZIONALE DI PROTEZIONE

BREVETTI EUROPEI  
DOMANDA INTERNAZIONALE DI  
BREVETTO (PCT)

## I CONTENUTI

---

- \* CHE COSA È UN BREVETTO EUROPEO
- \* COME SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO
- \* CHE COSA È UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)
- \* COME SI PRESENTA UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO
- \* TASSE PER IL BREVETTO EUROPEO (PRINCIPALI VOCI)  
(AGGIORNAMENTO AL 1° APRILE 2009)
- \* TASSE PER LA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO  
(AGGIORNAMENTO AL 1° LUGLIO 2008)
- \* REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
- \* REGISTRAZIONE COMUNITARIA DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
- \* PRIVATIVA COMUNITARIA PER NUOVA VARIETÀ VEGETALE

## Sezione V

---

# \* CHE COSA È UN BREVETTO EUROPEO

---

Il *brevetto europeo* è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione.

La procedura di concessione prevede un'unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente.

Attualmente questi Stati sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

Inoltre è possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzino l'estensione sul loro territorio; ciò è attualmente possibile per Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia.

# \* COME SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO

---

La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L'Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.

In Italia la domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico oppure dopo che sono passati novanta giorni dal corrispondente deposito italiano.

## Sistema Internazionale di Protezione - Brevetti Europei

---

Altrimenti il deposito va fatto obbligatoriamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e, in questo caso, la domanda è presentata presso la Camera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma, oppure inviata per posta (raccomandata con A.R.) a: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma.

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi necessarie ed una terza eventuale.

### 1. Deposito della domanda:

- esame delle condizioni formali;
- ricerca delle anteriorità;
- pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca.

Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se continuare o meno la procedura.

### 2. Esame di merito della domanda:

- concessione del brevetto o rigetto della domanda. Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato, entro tre mesi dalla concessione. La traduzione va depositata presso una Camera di Commercio. La validità del brevetto europeo è di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda europea. Il titolare, se risiede all'estero e non sia rappresentato da un mandatario italiano, deve eleggere un domicilio in Italia.

### 3. Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un'apposita Divisione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti; la decisione dell'Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati. È comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni degli organi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Le tasse annuali "nazionali" di mantenimento in vita del brevetto europeo sono esigibili anticipatamente a partire dall'annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo, e devono essere pagate entro la fine del mese anniversario del deposito della domanda di brevetto europeo.

Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto; in questo caso non è dovuta alcuna soprattassa.

Trascorsi i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa. Il mancato pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.

## Sezione V

---

Gli importi delle tasse annuali sono gli stessi di quelli dei brevetti per invenzioni. Il pagamento delle annualità va effettuato sul c.c.p. n. 81016008 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara. Le ricevute di versamento devono essere inviate alle Camere di Commercio o direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

# \* CHE COSA È UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

---

Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multi laterale gestito dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra.

La procedura PCT facilita l'ottenimento di una protezione per le proprie invenzioni negli Stati membri. Un'unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati; è anche possibile effettuare una designazione di "brevetti regionali" (cioè validi in un gruppo di Stati).

Attualmente le Organizzazioni regionali sono:

- l'OEB (Organizzazione Europea dei Brevetti)
- l'ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)
- l'OAPI (Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle)
- l'EAPO (Euroasian Patent Office)

Il PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale) designato, però ne facilita il proseguimento.

L'esame formale, la ricerca documentale internazionale e (facoltativamente) l'esame internazionale preliminare, sono effettuati una volta sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale della procedura.

Il rilascio del brevetto resta però di esclusiva competenza dell'Ufficio nazionale (o regionale) designato. L'inizio della "fase nazionale" è di norma differito sino al 30° mese (o 31° nel caso di organizzazioni regionali) dalla data di primo deposito; questo differimento è un apprezzabile vantaggio per valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare la procedura.

## \* COME SI PRESENTA UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO

Le domande PCT depositate in Italia o da residenti in Italia devono essere redatte in una delle tre lingue ufficiali dell'OEB (francese, inglese o tedesco); è possibile effettuare il deposito in lingua italiana (della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni) a condizione che una traduzione in una delle lingue ufficiali sia depositata entro 1 mese dal deposito stesso.

Le domande si possono presentare a:

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma (anche tramite il servizio postale)

e, nel caso di assenza di vincoli sulla sicurezza nazionale, anche a:

- OMPI - Boite PCT 34, chemin des Colombettes CH - 1211 Genève 20

oppure a:

- Ufficio Europeo dei Brevetti (come Ufficio ricevente PCT, sia alla sede de L'Aia che a quella di Monaco di Baviera).

Ogni domanda internazionale di brevetto è oggetto di una "ricerca internazionale" svolta da un'amministrazione incaricata (scelta fra gli Uffici brevetti particolarmente competenti). Per le domande depositate in Italia o da residenti in Italia, soltanto l'Ufficio Europeo dei Brevetti è incaricato della ricerca internazionale.

Il risultato della ricerca è presentato in un "rapporto di ricerca internazionale" messo a disposizione del richiedente. In esso si cita lo stato della tecnica che più si avvicina al contenuto delle rivendicazioni della domanda; ciò permette di valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un brevetto nei Paesi designati.

Si può successivamente decidere di proseguire con la procedura (anche modificando le rivendicazioni) oppure di ritirare la domanda prima che questa venga pubblicata (18 mesi dalla priorità meno recente).

Il sistema PCT offre inoltre la possibilità di effettuare (entro 19 mesi dalla data di priorità) un "esame preliminare internazionale" che, basandosi sul rapporto di ricerca, esprime un parere, non vincolante per l'Ufficio nazionale (o regionale) che rilascerà il brevetto, sulla brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni.



## Sezione V

## \* TASSE PER IL BREVETTO EUROPEO (principali voci) (aggiornamento al 1° aprile 2009)

Tassa (fee)	Specifica	Euro	Tempo limite
Tassa di deposito e tassa addizionale (filing fee and additional fee)	Fino a 35 pagine della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni	180,00	1 mese dalla data del deposito
Tassa di deposito e tassa addizionale (filing fee and additional fee)	Per ogni pagina oltre la 35 <sup>a</sup>	12,00	1 mese dalla data del deposito
Tassa di ricerca (search fee)		1.050,00	1 mese dalla data del deposito
Tassa di designazione (designation fee)	Per 1 o più stati contraenti	500,00	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
Tassa di rivendicazione (claim fee)	Per ogni rivendicazione dalla 16 <sup>a</sup> alla 50 <sup>a</sup>	200,00	1 mese dalla data del deposito
Tassa di rivendicazione (claim fee)	Per ogni rivendicazione a partire dalla 51 <sup>a</sup>	500,00	1 mese dalla data del deposito
Tassa di esame (examination fee)		1.405,00	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
Tasse di mantenimento (renewal fee)	Consultare il sito <a href="http://www.europeanpatentoffice.org">www.europeanpatentoffice.org</a>	400,00	Inizio 3° anno
Tasse di mantenimento (renewal fee)		500,00	Inizio 4° anno
Tasse di mantenimento (renewal fee)		700,00	Inizio 5° anno
Tasse di estensione (extension fee)		102,00	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
Tasse di concessione (grant fee)		790,00	Entro un periodo di invito

## \* TASSE PER LA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (aggiornamento al 1° luglio 2008)

	<i>(Euro)</i>
Tassa di trasmissione .....	30,99
Tassa di ricerca internazionale .....	1.700,00
Tassa di base fino a 30 pagine .....	848,00
per ciascun foglio oltre il trentesimo .....	10,00
Tassa di trattamento per esame preliminare internazionale ( <i>facoltativa</i> ) ....	121,00
Tassa per esame preliminare internazionale ( <i>facoltativa</i> ) .....	1.675,00

## \* REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

La registrazione internazionale dei disegni e modelli consente, attraverso un deposito unico, di ottenere la protezione in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi dell'Aja.

La registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi designati con la riserva che la protezione è rifiutata nel caso in cui non vi sia accordo con la legislazione nazionale.

La registrazione internazionale semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali poiché le modifiche successive o i rinnovi della registrazione possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI.

Per ottenere la registrazione è necessario depositare un'unica domanda, redatta in una delle lingue ufficiali (inglese o francese) sui moduli predisposti, presso l'OMPI con sede in Ginevra o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise 19 - 00187 Roma, e pagando un'unica tassa in franchi svizzeri.

Modulistica e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

Le tasse dovute sono in funzione del numero dei disegni e modelli che si vogliono

## Sezione V

---

proteggere, del numero dei Paesi in cui è richiesta la protezione e del tipo di pubblicazione richiesta.

Elenco dei Paesi aderenti all'accordo al 2 aprile 2009:

Albania	Grecia	Intellettuale (OAPI)
Armenia	Indonesia	Polonia
Belgio	Islanda	Repubblica Araba Siriana
Belize	Italia	Repubblica di Moldavia
Bénin	Kirghizistan	Repubblica Popolare
Bosnia-Erzegovina	Lettonia	Democratica di Corea
Botswana	Liechtenstein	Romania
Bulgaria	Lituania	São Tomé e Principe
Costa d'Avorio	Lussemburgo	Senegal
Croazia	Mali	Serbia
Danimarca	Marocco	Singapore
Egitto	Monaco	Slovenia
Estonia	Mongolia	Spagna
Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia	Montenegro	Suriname
Francia	Namibia	Svizzera
Gabon	Niger	Tunisia
Georgia	Olanda	Turchia
Ghana	Oman	Ucraina
Germania	Organizzazione Africana della Proprietà	Ungheria
		Unione Europea

## \* REGISTRAZIONE COMUNITARIA DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

---

Il disegno o modello comunitario conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.

Le regole relative all'oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del titolo, alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali.

Anche la durata della registrazione è identica: cinque anni, prorogabile fino a venticinque.

La normativa comunitaria prevede una speciale tutela anche dei disegni o modelli

## Sistema Internazionale di Protezione - Brevetti Europei

comunitari non registrati. Infatti, l'autore del disegno o modello comunitario non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, redatta in una delle cinque lingue ufficiali di lavoro (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco) sugli appositi moduli, deve essere depositata presso la sede dell'UAMI direttamente o attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pagando un'unica tassa.

Modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.oami.eu.int/it](http://www.oami.eu.int/it).

Tipologia	Tassa (in euro)	Sopratassa (per ogni disegno o modello dal 2° al 10°)	Sopratassa (per ogni disegno o modello successivo all'11°)
Registrazione	230	115	50
Pubblicazione	120	60	30
Differimento della pubblicazione	40	20	10
Pagamento tardivo tassa di registrazione	60		
Pagamento tardivo tassa di pubblicazione	30		
Pagamento tardivo tassa per il differimento	10		
Pagamento tardivo di soprattasse	25% della soprattassa		
Rinnovo (primo)	90		
Rinnovo (secondo)	120		
Rinnovo (terzo)	150		
Rinnovo (quarto)	180		
Pagamento tardivo tassa di rinnovo	25% della tassa per il pagamento tardivo		
Domanda di nullità	350		
Ricorso	800		
Restitutio in integrum	200		
Trasferimento di una domanda	200 (con un massimo di 1.000)		
Trasferimento di un disegno o modello			
Iscrizione di una licenza			
Cancellazione iscrizione di una licenza			
Copia della domanda, di un certificato o di un estratto (non autenticata)	10		
Copia della domanda, di un certificato o di un estratto (autenticata)	30		
Consultazione di fascicoli	30		
Copia di documenti contenuti in un fascicolo (non autenticata)	10 + 1 per ogni pagina successiva alla decima		
Copia di documenti contenuti in un fascicolo (autenticata)	30 + 1 per ogni pagina successiva alla decima		
Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo	10 + 1 per ogni pagina successiva alla decima		
Riesame della liquidazione delle spese da rimborsare	100		

## Sezione V

---

# \* PRIVATIVA COMUNITARIA PER NUOVA VARIETÀ VEGETALE

---

Dal 1995 è operativo l'**Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (UCVV)**, attualmente situato ad Angers (Francia).

È un'agenzia dell'Unione Europea responsabile dell'esame e della concessione delle privative di varietà vegetali valide in tutti i 27 Paesi dell'UE.

I requisiti per la proteggibilità di una varietà vegetale a livello comunitario, previsti dal Regolamento 2100/92 CEE, sono gli stessi previsti dalla normativa italiana. Le istruzioni per il deposito di una domanda di privativa e la modulistica sono disponibili sul sito internet dell'UCVV: [www.cpvo.eu.int](http://www.cpvo.eu.int).




Le tasse relative attualmente in vigore sono le seguenti:


- **tassa di domanda:** 900 euro;
- **tassa di esame:** da 1.020 ad un massimo di 1.220 euro, in dipendenza della varietà che si vuole proteggere;
- **tassa annuale** di mantenimento in vita della privativa comunitaria: 200 euro a partire dall'anno 2006.

La privativa comunitaria dura fino al venticinquesimo anno civile successivo alla concessione del diritto e fino al trentesimo anno in caso di varietà di vite o di specie arboree.

Le domande di protezione di una varietà vegetale possono essere inviate direttamente a:

**UCVV 3 Blvd Marèchal Foch, BP 62141 49021, ANGERS Cedex 02, FRANCIA**, oppure depositate presso l'UIBM che avrà cura di inviarle all'Ufficio Comunitario di Angers.





## 6. MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

## I CONTENUTI

---

- \* CHE COSA È UN MARCHIO COMUNITARIO
- \* CHE COSA È UN MARCHIO INTERNAZIONALE
- \* TASSE PER I MARCHI COMUNITARI (REG. CE 40/94 E 2868/95 - PRINCIPALI VOCI)
- \* TASSE PER I MARCHI INTERNAZIONALI



## Sezione VI

---

# \* CHE COSA È UN MARCHIO COMUNITARIO

---

Il **marchio comunitario** è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione sull'intero territorio dell'Unione Europea. Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e si acquisisce con la registrazione sull'apposito registro tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad Alicante (Spagna). La domanda è redatta sul formulario predisposto dall'UAMI, che può essere ottenuto gratuitamente presso le Camere di Commercio, o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure consultando il sito Internet dell'UAMI ([www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu) in "Marchio comunitario nella pratica: moduli e note esplicative").

Il deposito, può essere effettuato presso la sede dell'UAMI (Avenida de Europa, 4 E-03080 Alicante - España - Tel. 0034965139100 - Fax 0034965131344), di persona, oppure per posta, per corriere, via fax, tramite e-filing (attraverso il sito dell'UAMI) o ancora può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'esame della domanda è di competenza dell'UAMI. La durata del marchio comunitario è di dieci anni dalla data del deposito, rinnovabili indefinitamente.

# \* CHE COSA È UN MARCHIO INTERNAZIONALE

---

Il **marchio internazionale** è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati fra gli 84 aderenti all'Unione di Madrid, costituita sia dai Paesi aderenti all'Accordo (56), sia quelli aderenti al Protocollo (78).

Per poter depositare un marchio internazionale è necessario essere titolari o aver depositato domanda di registrazione per un marchio italiano identico.

La registrazione internazionale si ottiene presentando presso le Camere di Commercio:

- 1) la domanda redatta su carta bollata da € 14,62;
- 2) il formulario OMPI in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato nella lingua del modulo scelto come segue. Se la domanda riguarda:

## Marchi Comunitari e Internazionali

- a) Paesi che aderiscono al solo Accordo è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM1, disponibile in lingua inglese e francese;
  - b) solo Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM2, disponibile in lingua inglese e francese;
  - c) in parte Paesi che aderiscono al solo Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM3, disponibile in lingua inglese e francese;
- 3) l'atto di procura o lettera d'incarico (eventuale);
  - 4) due riproduzioni del marchio identiche al marchio nazionale di base;
  - 5) due riproduzioni a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo;
  - 6) la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
  - 7) il versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI di Ginevra.
- La registrazione ha una validità di dieci anni e, ai fini del rinnovo, l'OMPI provvede ad avvisare il titolare, sei mesi prima della scadenza.
- Questi provvederà a pagare le tasse internazionali ed anche ad inviare apposita istanza in bollo corredata della ricevuta di versamento delle tasse nazionali all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

## \* TASSE PER I MARCHI COMUNITARI (Reg. CE 40/94 e 2868/95 - principali voci)

	<i>(Euro)</i>
Tassa di base per un marchio individuale .....	1.050
Per ciascuna classe oltre la terza .....	150
Tassa di base per un marchio collettivo .....	1.800
Per ciascuna classe oltre la terza .....	300
Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale.....	1.500
Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio collettivo .....	3.000

## Sezione VI

## \* TASSE PER I MARCHI INTERNAZIONALI

## TASSE INTERNAZIONALI

*(Franchi svizzeri)*

## Tassa di base:

- se la riproduzione del marchio non è a colori .....653
- se la riproduzione del marchio è a colori .....903
- per ogni classe in più oltre la terza .....100

## Domande internazionali per i Paesi aderenti all'Accordo di Madrid

- per ciascun Paese designato.....100

## Domande internazionali per i Paesi aderenti al Protocollo di Madrid

- per ciascun Paese designato .....tassa individuale riportata sul sito internet dell'OMPI (<http://www.wipo.org>) in "Activities & Services: International Marks: Fees"

Tassa per cessioni, limitazioni, diritti di garanzia e licenze .....177




Tassa per annotazioni delle variazioni di sede e denominazione del titolare a prescindere dal numero di marchi interessati .....150


## TASSE NAZIONALI

*(Euro)*

## Registrazioni del marchio internazionale:

- a) per la domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione .....135
- b) per la lettera d'incarico .....34
- c) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione .....34
- d) per la trascrizione di atto di trasferimento .....81





## 7. LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA

## La Procedura di Opposizione alla Registrazione dei Marchi D'impresa

La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa è prevista dagli articoli 176-184 del Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e sarà attivata con l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale che, ai sensi dell'articolo 184, dovrà disciplinarne le modalità di applicazione.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sta provvedendo, tramite l'Ufficio "Opposizione", a formare i futuri esaminatori e a stilare le linee-guida per l'esame delle opposizioni, le istruzioni per l'utenza e la modulistica (art. 183, c. 2).

Le opposizioni (art. 183, c. 3) saranno valutate da funzionari dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nominati per due anni. Ove il loro numero sia inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, saranno valutate da:

- funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico, muniti di laurea in giurisprudenza, a pari condizioni di requisiti e formazione;
- ovvero da esperti con notoria conoscenza della materia.

La procedura consentirà, a chi vanti un diritto anteriore (art.177), di chiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di rifiutare la registrazione di un marchio nazionale ritenuto registrabile (o di annullarne gli effetti) nei casi specifici di:

- registrazione internazionale estesa all'Italia;
- registrazione nazionale anticipata per richiesta di estensione della protezione del marchio all'estero, ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424.

L'opposizione (art. 175, c.1), a pena di inammissibilità, dovrà essere indirizzata (e depositata anche tramite il servizio postale) a:

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma.

L'opposizione, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire entro il termine perentorio di tre mesi, come di seguito indicato. Tale termine (art. 175, c.1; art. 176, c.1) decorre:

- dalla data di pubblicazione della domanda di marchio sul B.U. dei marchi d'impresa, per i marchi nazionali ritenuti registrabili;
- dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sulla "Gazette O.M.P.I.", per le registrazioni internazionali.

Se la domanda di marchio nazionale, ove sia oggetto di richiesta di estensione all'estero, non è stata pubblicata, la pubblicazione della sua registrazione sarà accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per depositare la/le opposizione/i (art. 179, cc. 1 e 2).

L'opposizione potrà riguardare una sola domanda o registrazione di marchio (art. 176, c 2). L'opposizione dovrà, a pena di inammissibilità, essere scritta, motivata e documentata (art. 176, cc.1 e 2).

L'opposizione dovrà, a pena di estinzione (art. 176, c.3; art. 181, c.1, lett.c), essere accompagnata dalla prova documentale dell'avvenuto pagamento del diritto di deposito, pari a € 250,00 per atto di opposizione, ai sensi della Tabella A), lettera D), allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Finanze.

## Sezione VII

---

L'art. 6, c. 6, del decreto 2 aprile 2007, ha stabilito che tale diritto di deposito entrerà in vigore, nei termini e con le modalità fissate dal Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del C.P.I..

Il pagamento del diritto di deposito dovrà essere effettuato esclusivamente con versamento sul c/c postale n. 35596006, intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 5, c. 1, alinea 3, del decreto 2 aprile 2007).

Con l'opposizione possono farsi valere motivi - c.d. di "carattere relativo" - di impedimento alla registrazione del marchio per tutti o per alcuni dei prodotti e/o servizi rivendicati:

- mancanza di consenso alla registrazione del marchio opposto, da parte degli aventi diritto all'uso esclusivo di nome di persona, ritratto o segni notori (art. 8);
- ovvero mancanza di novità del marchio opposto con conseguente rischio di confusione nei consumatori che può consistere anche in rischio di associazione fra i due segni (art. 12, c. 1, lett. d) ed e)), a causa di:
  1. doppia identità fra segni e prodotti e/o servizi;
  2. oppure identità/somiglianza fra segni e affinità/identità dei prodotti e/o servizi e viceversa;
  3. oppure somiglianza fra segni e affinità dei prodotti e/o servizi.

Le parti potranno raggiungere un accordo di conciliazione, anche parziale, fra loro (art. 176, c. 4; 178, c. 1).

In assenza di accordo o se l'accordo è solo parziale, l'Ufficio (art. 178, cc. 2, 3, 4, 5, 6), valuterà:

- le deduzioni del richiedente, in merito alla documentazione dell'opponente;
- la prova d'uso - su istanza del richiedente - del marchio anteriore, se registrato da almeno cinque anni, o i motivi legittimi di mancata utilizzazione. 46 Se l'opponente non fornisce tale prova, l'Ufficio respinge l'opposizione.




Se fornisce una prova solo per alcuni prodotti o servizi, l'Ufficio, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, considera registrato il marchio anteriore solo per tali prodotti o servizi;

- i documenti, deduzioni od osservazioni, eventualmente richiesti alle parti.


Al termine del procedimento (art. 178, c. 7), l'Ufficio:

- accoglie l'opposizione respingendo la domanda di registrazione, in tutto o in parte, se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda;
- in caso contrario, respinge l'opposizione e registra il marchio (ove non ancora registrato);
- nel caso di registrazione internazionale, emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.).

Le parti hanno facoltà di ricorrere alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati in merito all'opposizione (art. 182).







## 8. LA COMMISSIONE DEI RICORSI

## La Commissione dei Ricorsi

---

I provvedimenti con i quali l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinge, totalmente o parzialmente, le domande depositate al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale o le istanze che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e, in genere, quelli emessi in tutti gli altri casi previsti dal Codice della Proprietà Industriale, sono impugnabili con ricorso davanti alla Commissione dei Ricorsi, di cui all'art. 135 del c.p.i.

Il ricorso contro i provvedimenti di diniego dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi deve essere motivato e deve essere notificato, tramite ufficiale giudiziario, sia all'UIBM, sia ai controinteressati cui si riferisce il provvedimento oggetto dell'impugnazione (se ci sono), entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione o ne abbia avuto conoscenza.

Il ricorso, quindi, con la prova delle avvenute notifiche e previo pagamento della tassa prescritta, deve essere depositato presso le Camere di Commercio o inviato, per raccomandata postale, alla Segreteria della Commissione dei Ricorsi, con copia del provvedimento impugnato (se in possesso del ricorrente) e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, entro trenta giorni dall'ultima notifica. L'UIBM, ai sensi dell'art. 136 comma 4, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve depositare presso la Segreteria il proprio fascicolo contenente il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento di rifiuto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili al giudizio.


La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell'ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze tecniche.

La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si è astenuto 48 dal compierlo), eventualmente i tecnici, scelti dal Presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.

Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.

La competenza della Commissione dei Ricorsi non è soltanto giurisdizionale, ma anche consultiva. L'art. 135, comma 7, infatti, dispone che la Commissione dei Ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello Sviluppo Economico nella materia della Proprietà Industriale e questa funzione viene esercitata su richiesta del predetto Ministero.



## 9. LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Sempre più spesso si parla della contraffazione come di un fenomeno complesso, che tocca più settori economici, contraddistinto da un carattere sempre più transnazionale, con legami evidenti col crimine organizzato.

Volendo cercare di dare una connotazione più concreta a tale fenomeno potremmo dire che la contraffazione si presenta oramai come vera e propria *industria criminale*, che analizza il mercato, si adatta alla domanda (essa copre *oramai tutti i settori merceologici*), si muove secondo le dinamiche proprie delle imprese multinazionali (ad es. *delocalizza i processi di produzione nei Paesi con basso costo della manodopera*), sfrutta le opportunità offerte dalle nuove tecnologie (*vedasi oggi il problema della contraffazione via Internet*).

Di fronte ad un tale scenario, diviene necessaria una risposta globale e multidisciplinare da parte delle Istituzioni dei vari Paesi, che devono sempre più sforzarsi di definire un quadro giuridico di riferimento omogeneo, migliorando la cooperazione tra gli Stati, per fornire risposte tempestive, adeguate ed efficaci.

L'Italia da sempre è molto attenta a fornire il suo contributo nell'ambito delle iniziative europee e internazionali, avuto riguardo all'esperienza maturata nello specifico settore rispetto ad un tema che da sempre la riguarda da vicino.

Proprio la necessità di fronteggiare un problema che ha conosciuto nel mondo e, tra i primi, in Italia una evoluzione dinamica e orizzontale (da fenomeno da cantina, spesso ricondotto alla riproduzione di beni di lusso, a fenomeno criminale complesso con vocazione transnazionale), ha determinato, nel tempo, un adeguamento della risposta delle nostre Istituzioni, tra loro impegnate nella prevenzione e repressione delle condotte illecite.

Sul piano della responsabilità istituzionale, di recente si è cercato di dare un assetto più rispondente alle necessità emerse, caratterizzato da un'azione coordinata ed univoca, che esalti i vari livelli di responsabilità: politica (indirizzo strategico, coordinamento istituzionale, quadro giuridico di riferimento), amministrativa (rafforzamento della tutela della privativa industriale) e operativa (azione di prevenzione e contrasto sul piano di polizia e doganale).

Concretamente, tali esigenze sono state soddisfatte dal Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Claudio Scajola, tramite una riforma delle strutture organizzative del Dicastero, che ha portato ad una razionalizzazione delle funzioni dipartimentali, con la creazione di un'unica entità rafforzata, la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ingloba oggi le funzioni già espletate dall'Alto Commissario e dall'UIBM in un'ottica di coordinamento funzionale tra le diverse Amministrazioni operanti su questo fronte. La stessa denominazione mostra in tutta la sua evidenza la determinazione e volontà dell'Autorità politica di offrire al cittadino e alle imprese la necessaria sinergia tra la tutela dei diritti di privativa industriale e le azioni di lotta alla contraffazione. La collocazione della medesima Direzione all'interno del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione risponde all'esigenza di un

## Sezione IX

---

maggiore potenziamento di tutti gli strumenti di politica industriale, ivi compresi quelli a carattere internazionale. Tra l'altro, tale riforma organizzativa, ha suscitato, nell'ambito di alcuni tavoli internazionali di alto livello, un positivo apprezzamento per le peculiarità proprie di una integrazione che vede l'attività dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi coordinata con quella relativa alla lotta alla contraffazione.

Tra le prime iniziative, sono state rese operative alcune numerazioni dedicate per informare e/o fornire assistenza al cittadino e alle imprese sulla normativa e sulle procedure a tutela dell'ingegno e dell'innovazione (call center UIBM), ovvero raccogliere le segnalazioni sulle violazioni a diritti di proprietà industriale (call center anticontraffazione). Il tutto visibile sul sito del Ministero all'indirizzo [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

Sul piano dell'assistenza alle imprese all'estero, i cc.dd. **Desk anticontraffazione**, ora ascrivibili alla responsabilità del Ministero dello Sviluppo Economico a seguito dell'accorpamento delle competenze del soppresso Ministero del Commercio Internazionale, costituiscono oggi un importante presidio alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e al made in Italy. Attivi in 10 Paesi, vale a dire Cina (Shanghai, Canton, Hong kong), Emirati Arabi Uniti (Dubai), Vietnam (Ho Chi Minh), Turchia (Istanbul), Russia (Mosca), India (Mumbai, New Delhi), Stati Uniti (New York), Brasile (San Paolo), Corea del sud (Seoul), Taiwan (Taipei), i desk forniscono alle imprese italiane operanti in tali mercati assistenza e orientamento in materia, offrendo strumenti per comprendere il sistema locale della proprietà intellettuale, conoscere ed utilizzare le procedure e le pratiche necessarie alla prevenzione, alla difesa ed al ripristino dei propri diritti. All'assistenza tecnica per la registrazione di marchi e brevetti i desk accompagnano il continuo monitoraggio del mercato locale, segnalando punti critici ed opportunità.

Riguardo alla lotta alla contraffazione, l'azione del Governo è rivolta anche ad integrare il quadro normativo di riferimento al fine di rendere più forte ed adeguata l'azione di prevenzione e contrasto (inasprimento delle norme penali, più poteri alle forze di polizia, alle autorità doganali e alla magistratura, razionalizzazione del codice di proprietà industriale), anche attraverso un maggior coordinamento istituzionale attuato per mezzo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, con il coinvolgimento diretto delle Associazioni delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.




La necessità, poi, di una maggiore interazione e integrazione delle azioni di intervento, riconducibili alle responsabilità politiche di altri Dicasteri, in ragione degli effetti che fenomeni contraffattivi esercitano, oltre al mercato, su salute, sicurezza e ordine pubblico, ha portato il Ministero stesso a proporre l'istituzione di un Consiglio Nazionale Anticontraffazione, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico o da un suo delegato, avente funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello




## Lotta alla Contraffazione

---



nazionale. La volontà di accompagnare una decisa azione di prevenzione e contrasto da parte di tutti gli Enti e/o Amministrazioni interessate, con un'altrettanto forte campagna di informazione e sensibilizzazione sulle ricadute della contraffazione, da cui la necessità per le imprese di tutelarsi attraverso le forme oggi consentite dalla legge, in primis la registrazione di marchi e brevetti, hanno portato il Ministero dello Sviluppo Economico a promuovere una serie di iniziative, sui media o nei giornali, piuttosto che a scuola o nelle piazze, quale formidabile strumento di presa di coscienza per i cittadini e le imprese su un fenomeno molto complesso e poco conosciuto.

Tra l'altro, tale azione di ben più ampio respiro, ben si integra con una campagna web anticontraffazione diretta soprattutto ai giovani consumatori, improntata su un linguaggio leggero e divertente, per sensibilizzarli sul rischio e il danno legati all'acquisto e all'uso di merci contraffatte. Si tratta di un piano di comunicazione mirato, visibile sul sito [web www.noalfalso.it](http://www.noalfalso.it), che ha visto la diffusione sulla rete di sei divertenti video che trasmettono un concetto - quello del 'fake' - oggi assai comune su Internet. Giocando sulla verosimiglianza tra un originale e un falso, i video svelano alla fine la delusione a cui può andare incontro il consumatore di un prodotto contraffatto.









Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

